



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM No. 1217 del 24 settembre 2018

accompagnante il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR)

Onorevole signora Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

a seguito dell'entrata in vigore, a livello cantonale, dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità, nonché, a livello federale, di alcune nuove normative in materia (ad esempio l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; OPSR) vi sottoponiamo per esame ed approvazione il nuovo regolamento comunale inerente il servizio di raccolta ed eliminazione rifiuti destinato a sostituire la normativa vigente risalente al 1989.

Dal profilo sostanziale la principale novità consiste nel sistema di finanziamento – reso obbligatorio dai nuovi art. 18 e seguenti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) – strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti. Secondo il nuovo ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base (art. 18a LALPAmb) mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (art. 18b LALPAmb).

Secondo gli intendimenti questo sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate.

Lo stesso si basa in particolare sull'introduzione del nuovo sistema di tassa sul sacco, che tende a perseguire 4 obiettivi fondamentali:

- l'incentivo ad una corretta e sistematica separazione dei rifiuti
- uno smaltimento rispettoso dell'ambiente
- una relazione più diretta tra chi inquina e chi paga (art. 2 della LF sulla protezione dell'ambiente)
- una più corretta distribuzione dei costi derivanti sia dalla raccolta che dallo smaltimento dei rifiuti.

L'esigenza di ridurre la quantità di rifiuti solidi urbani (RSU) incrementando il riciclaggio è una necessità che ad oggi è stata ampiamente dimostrata. L'aumento della raccolta separata ha permesso di aumentare il numero di materie di rifiuto destinate al riciclaggio, il cui materiale viene spesso raccolto in modo differenziato.

Analisi elaborate dalla Confederazione dimostrano come il principio di causalità applicato allo smaltimento dei rifiuti è ben accettato dalla Popolazione, che risulta essere più sensibile alle questioni di cambiamento del proprio comportamento in materia di rifiuti ed al loro relativo smaltimento dopo l'introduzione della tassa sul sacco.

Il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adattare i regolamenti comunali alle nuove disposizioni della LALPAmb è stato fissato dal Consiglio di Stato al 30 giugno 2019 (BU 2017 161).

Il Municipio ha pertanto operato nei tempi finalizzati a disporre dei dati finanziari derivanti dalla proposta normativa nell'ambito del preventivo 2019 con l'intenzione di porre in vigore il nuovo regolamento dal 1° luglio di tale anno.

Indicativamente riproduciamo di seguito la struttura dei costi così analizzati con la riserva di un possibile ulteriore affinamento nell'ambito delle disposizioni sull'oramai prossima introduzione del piano contabile armonizzato di seconda generazione (PCA2)

Regolamento gestione rifiuti - calcolo media triennale costi e tariffe (base consuntivi)			
	2015	2016	2017
Costi fissi di gestione (art. 18a LALPAmb)			
Raccolta RSU	80'624	82'715	85'951
Raccolta rifiuti vegetali	18'144	18'144	18'144
Raccolta altri rifiuti	24'674	27'293	27'695
Acquisto e manutenzione contenitori	13'942	6'954	3'207
Piazza di compostaggio	23'000	26'385	23'355
Ammortamento investimenti	0	0	0
Amministrazione (stima ca. 3% dei costi di raccolta)	3'703	3'845	3'954
Informazione e sensibilizzazione (stima ca. 1% costi di raccolta)	1'234	1'282	1'318
Recupero raccolta grossi utenti	-66'507	-50'412	-52'993
Proventi per materiali riciclabili	-6'200	-6'220	-6'095
Totale da coprire con tassa base	92'615	109'985	104'537
Media triennale			102'379
Costi variabili di eliminazione (art. 18b LALPAmb)			
Eliminazione rifiuti Azienda Cantonale Rifiuti ACR	135'480	130'717	122'489
Media triennale			129'562

Infine si rammenta che, una volta approvato a livello comunale, il nuovo regolamento dev'essere trasmesso per ratifica alla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni.

Commento alle singole norme

In linea generale la normativa, pur essendo stata completamente riscritta anche sulla base delle direttive cantonali, ricalca l'organizzazione vigente lasciando tuttavia spazio all'Esecutivo per quanto riguarda le modalità di organizzazione del servizio (da disciplinare in via di ordinanza) affinché si possa procedere al previsto progressivo passaggio ai contenitori interrati senza dover necessariamente por mano a modifiche legislative che, per loro natura, devono seguire un iter più lungo e complesso rispetto a semplici norme esecutive d'applicazione.

Di seguito ci limitiamo pertanto a commentare puntualmente solo norme innovative rispetto alla situazione attuale o questioni di particolare interesse.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

La norma riprende i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).

La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Art. 4 Beneficiari - cpv. 2 eccezioni

Oggetto di specifiche autorizzazioni possono essere persone residenti in zone esterne che si affacciano sui nostri confini giurisdizionali e fanno capo al nostro servizio di raccolta dei rifiuti. Si ricorda in particolare che già attualmente il nostro servizio si interseca/alterna con quello della città di Lugano nelle zone di via Tassino, via Moncucchetto, via Muzzano e zona Gemmo.

Pure oggetto di autorizzazioni possono essere ad esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede nel nostro Comune che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività (esempio giardinieri, imprese di trasloco, eccetera).

Artt. 5 - 8 Categorie di rifiuti e definizioni

Le norme riprendono le definizioni contenute nell'OPSR, nell'ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) ed all'ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Un cenno particolare lo merita il tema "plastica" (art. 5) più volte discusso in Consiglio comunale e oggetto di innumerevoli commenti in seno all'Esecutivo.

Nell'ambito della nuova regolamentazione è stato omesso volontariamente di menzionare espressamente questo materiale allo scopo di evitare di ingenerare inutili malintesi circa le reali possibilità di effettuare efficacemente una raccolta separata di questo materiale al fine di un serio riciclaggio.

Questo non significa affatto che non sia intenzione del Municipio adoperarsi in tal senso, al contrario si ricorda che da parte del Municipio è già stato intrapreso un tentativo in collaborazione con una grande catena di distribuzione finalizzato alla raccolta separata ed al riciclaggio della plastica. Purtroppo tale tentativo è miseramente naufragato a causa dello scarso riguardo dell'utenza nell'ambito della separazione di questi detriti. Infatti dopo un primo tentativo nel quale si è riscontrato un quantitativo di rifiuti solidi urbani mischiati ai rifiuti plastici pari a oltre il 40% è stata emanata una circolare di sensibilizzazione con il risultato, difficilmente spiegabile e comprensibile, che la percentuale di detriti estranei è aumentata a oltre il 50%.

In tali condizioni risulta improponibile per qualsiasi partner il ritiro del materiale così "inquinato" i cui costi di una selezione manuale risulterebbero del tutto sproporzionati.

Ribadiamo che in ogni caso il tema è ben presente e si cercherà di trovare altre strategie per conseguire maggior successo.

D'altra parte si osservi che, probabilmente nello stesso spirito, anche nell'ambito del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) l'art. 6 "Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali" omette rigorosamente qualsivoglia riferimento alla plastica:

¹*I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti (art. 6 e 8 OTR):*

- *ingombranti combustibili non riciclabili;*
- *carta e cartone;*
- *vetro;*

- ferro minuto, latta ed alluminio;
- ingombranti metallici;
- rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
- rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno.

²⁾ I Comuni possono organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:

- tessili e scarpe;
- bottiglie per bevande in PET;
- rifiuti speciali come tubi fluorescenti;
- rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso.

Un'interpretazione letterale della norma di cui al secondo capoverso, la cui formulazione appare imperativa ed esaustiva (*i comuni possono organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti*) in quanto priva di ogni elemento linguistico che lasci aperta un'interpretazione potestativa quali "ad esempio", "segnatamente", ecc., potrebbe addirittura lasciare intendere che i Comuni non possono organizzare separatamente la raccolta della plastica all'infuori del PET.

Ad ogni modo quest'ultima considerazione può limitarsi ad essere considerata una "curiosità legislativa" che qualora disattesa (appunto con un'efficace raccolta e riciclaggio della plastica) non potrebbe che giovare all'ambiente.

Pure opportuno evidenziare come in tema di rifiuti vegetali compostabili (art. 8) si voglia ricordare che essi possono essere non solo scarti provenienti dai giardini ma anche da economie domestiche. Con l'introduzione della tassa sul sacco è infatti importante definire quali sono gli scarti che possono essere eliminati in modo virtuoso quali, ad esempio, gli scarti vegetali da cucina (p. es. bucce di frutti e di ortaggi, residui di pulitura di insalata e verdure quali finocchi, sedano, coste, ecc.).

Gli stessi quanto a composizione (principalmente costituiti da acqua) non si differenziano dagli scarti di giardinaggio e non è pertanto razionale una loro eliminazione mediante incenerimento.

È tuttavia d'obbligo che nella norma sia precisato che gli stessi devono essere crudi e privi di qualsivoglia condimento.

Art. 10 Luoghi di raccolta RSU

La norma elenca unicamente gli elementi essenziali. Come indicato in ingresso il Municipio avrà modo di precisare nell'Ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta.

Art. 14 Raccolte differenziate

In riferimento al commento dell'art. 5 si è voluto evitare anche in questo caso di menzionare espressamente la plastica fermo restando che, alla stessa stregua di quanto indicato nell'art. 5, l'elenco dei materiali menzionati non è esaustivo ma puramente esemplificativo. In questa formulazione le norme permettono pertanto l'organizzazione di ulteriori raccolte differenziate a dipendenza dell'evoluzione dei materiali e delle tecniche di valorizzazione.

Per imballaggi (cpv. 3) si intendono essenzialmente i sacchi della spazzatura ufficiali ed autorizzati. Il Municipio disciplinerà in dettaglio in via di ordinanza il tipo di imballaggio fornibile e i rivenditori autorizzati. Di principio i sacchi ufficiali devono comunque essere disponibili in formato da 17, 35, 60 e 110 litri.

Art. 17 Divieti (lett. f)

Il divieto di consegna relativo alle neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 dell'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) è esteso anche al compostaggio decentralizzato (in proprio).

Art. 18 Rifiuti non ammessi

La norma fonda le sue basi nell'art. 4 dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) che prevede a carico dei detentori l'obbligo, prima di consegnare i rifiuti, di verificare se si tratta di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo e di consegnare tali rifiuti unicamente ai posti di raccolta autorizzati a riceverli.

L'elenco, non esaustivo (*tra i materiali esclusi rientrano segnatamente:...*), di tali materiali e sostanze deriva dalle disposizioni dell'OTRif e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti.

Artt. 19 - 22 Finanziamento

Conformemente all'art. 18 cpv. 3 LALPAmb l'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute, nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base deve essere conseguentemente ridotto o aumentato.

La norma qui sopra riprodotta determina pertanto che l'ammontare delle tasse deve essere determinato nel complesso in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%. Il Cantone prevede inoltre la prossima emanazione di direttive sulla contabilità affinché tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti siano registrati in un centro di costo appositamente dedicato.

Nella sostanza i costi di smaltimento devono essere finanziati mediante la tassa sul sacco mentre tutti gli altri costi non direttamente dipendenti dal quantitativo (raccolta, gestione contenitori, spese amministrative, ecc.) sono finanziati con una tassa base.

Il margine di manovra per quanto riguarda la tassa sul sacco, generalmente anche definita "tassa sul volume" è invero assai limitato. Il Consiglio di Stato, conformemente ai disposti dell'art. 18b cpv. 3 LALPAmb, ha infatti stabilito per il 2018 una tassa sul volume da un minimo di Fr. 1.- a un massimo di Fr. 1,30 per ogni sacco da 35 litri (per sacchi di diverso volume gli importi vanno adattati in modo direttamente proporzionale).

Tali valori, stabiliti in base a dati statistici e calcoli teorici basati sul rapporto medio volume / peso degli RSU, dovrebbero permettere il raggiungimento della copertura dei costi variabili (smaltimento).

Per contro i Municipi dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella struttura della tassa base. Una direttiva dell'ufficio federale dell'ambiente (UFAM) indica che va comunque privilegiato il sistema più semplice da gestire amministrativamente. In quest'ottica è quindi prudente prevedere un numero limitato di categorie, così da limitare le mutazioni e gli oneri amministrativi. Per le economie domestiche è privilegiata la scelta di un ammontare della tassa base unica indipendentemente dal numero dei componenti, comprese le residenze secondarie.

Dai calcoli eseguiti sulla base dei costi (netti) di gestione dei rifiuti registrati a consuntivo negli ultimi tre anni, cui sono stati aggiunti gli altri costi che devono essere considerati in base ai principi di legge, l'ammontare delle tasse base necessario per il raggiungimento della copertura dei costi fissi corrisponde a 2/3 delle tariffe attualmente applicate come a specchio che segue.

Categorie tasse rifiuti attuali (art. 19 RRER e art. 2 OMrif)	Fr.	Numero	Tot. Fr.
Unità abitative (economie domestiche)	150	751	112'650
Fabbriche, industrie, commerci all'ingrosso, ecc.	1'300	5	6'500
Officine, autorimesse, magazzini, negozi al dettaglio, ecc.	1'000	11	11'000
Esercizi pubblici, mense, centri ricreativi, ecc.	1'200	6	7'200
Uffici, artigiani e simili	400	58	23'200
Introito complessivo			160'550
Ipotesi nuove tasse base	66%		105'963

D'altra parte, date le circostanze che presentano uno scenario del tutto nuovo per il nostro (e per molti altri) comune, non siamo in grado di determinare preventivamente con un margine di approssimazione certo la percentuale di copertura dei costi di smaltimento che potrà essere raggiunta mediante l'imposizione della tassa sul sacco.

Per questa ragione durante il primo anno d'applicazione il Municipio stabilirà il costo del sacco in corrispondenza al minimo di Fr. 1.- per sacco da 35 litri.

Trattasi comunque di un valore che come detto, in base a dati e calcoli statistici, non dovrebbe distanziarsi in modo molto significativo dall'obiettivo prefissato.

Infatti il costo del sacco è direttamente correlato al costo dello smaltimento dei rifiuti nel termovalorizzatore di Giubiasco. Costo (ancorato nella legge) che è pari a Fr. 170.-/ton da quando l'impianto è stato costruito. A mente del Cantone i costi di gestione sono sotto controllo e non sono destinati ad aumentare nei prossimi anni. Fr. 170/ton equivalgono a Fr. 0.85 ogni 5 kg, che sono il contenuto medio di un sacco da 35 litri. Aggiungendo IVA e costo di produzione del sacco si arriva ai Fr. 1.- / 1.30 previsti dalla legge.¹

Va comunque da se che a seguito dell'introduzione della nuova regolamentazione i costi complessivi per l'utente finale potrebbero aumentare altro non fosse per una questione puramente aritmetica: mentre attualmente il grado di copertura del servizio si aggira tra il 75% all'80% con la nuova legge dovrebbe approssimarsi al 100%.

Molto dipenderà dall'effettivo effetto deterrente della tassa sul sacco per quanto riguarda una concreta riduzione della quantità di rifiuti solidi urbani con la conseguente diminuzione dei costi che andranno necessariamente a incidere sulle tariffe.

¹Fonte: tio.ch/20 minuti, 8 maggio 2017, "tutto quello che volevate sapere sulla tassa sul sacco spiegato da Claudio Zali

In ossequio alla norma citata all'inizio di questo commento ed alle considerazioni che precedono, gli importi delle tasse saranno pertanto successivamente adeguati sulla base dei risultati concreti.

Si osserva, in particolare, l'inserimento, all'art. 21 cpv. 4, di una norma di carattere sociale che consente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi alle economie domestiche confrontate con la necessità di utilizzare pannolini.

Per quanto attiene, in fine, ai grossi utenti che già sono soggetti al pagamento dei costi sulla base di puntuali pesature, non vi saranno cambiamenti di rilievo.

Con queste indicazioni, a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti in sede di dibattito, vi invitiamo, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri comunali, all'approvazione del disegno di regolamento mediante l'adozione della proposta di decisione allegata e parte integrante del presente messaggio.

Con ogni ossequio.

Sorengo, 24 settembre 2018
Ris. Mun. No. 350/18

Per il Municipio:
Il Sindaco:
(Antonella Meuli)
Il Segretario:
(Arnaldo Bernasconi)



Allegato: disegno di regolamento per la gestione dei rifiuti

Dispositivo di risoluzione
(RGR)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1217 del 24 settembre 2018 accompagnante il disegno di Regolamento per la gestione dei rifiuti;

visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

visto il rapporto della Commissione della gestione del

d e c i d e :

1. Il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti è approvato articolo per articolo e nel complesso.
2. Spirati i termini di pubblicazione di cui all'art. 187 LOC il regolamento è sottoposto per ratifica alla competente Autorità cantonale.

Gli Scrutatori:

Per il Consiglio Comunale:

La Presidente:

Il Segretario:

Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR)
(del)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

richiamati l'art. 186 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e gli artt. 17 cpv. 3 e 18 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;

visto il messaggio municipale No 1217 del 24 settembre 2018;

d e c r e t a :

Capitolo I
Disposizioni generali

**Scopo e campo
d'applicazione**

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio comunale nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

**Principi della gestione
dei rifiuti**

Art. 2 ¹Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro urbano.

²In particolare mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla produzione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico, energetico ed economico complessivo della filiera.

³Collabora su scala regionale con gli altri Comuni alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Obbligatorietà

Art. 3 ¹La consegna dei rifiuti è obbligatoria e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²In casi particolari il Municipio può dispensare da tale obbligo il richiedente che provvede per conto proprio alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ai luoghi di smaltimento o in altri luoghi ufficialmente designati dalle competenti autorità.

³Rimangono riservate le norme di cui all'art. 18.

⁴Tutti i produttori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Beneficiari

Art. 4 ¹Il servizio e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti sono riservate esclusivamente ai residenti o a chi esercita sul territorio un'attività economica.

²Eccezioni al principio di cui al cpv. precedente possono essere autorizzate dal Municipio per giustificati motivi ed a condizioni economiche almeno pari a quelle applicate ai residenti.

Capitolo II Categorie di rifiuti e definizioni

Categorie di rifiuti

Art. 5 I rifiuti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) solidi urbani (RSU)
- b) scarti vegetali;
- c) ingombranti combustibili non riciclabili e ingombranti metallici;
- d) destinati a raccolte separate quali ad esempio: carta e cartone, vetro, ferro minuto e latta, alluminio, bottiglie per bevande in PET, tessili e scarpe;
- e) speciali: pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
- f) soggetti a controllo: oli esausti (minerali e vegetali) e scarti di legno.

Rifiuti solidi urbani (RSU)

Art. 6 ¹Sono RSU i rifiuti non pericolosi o speciali prodotti dalle economie domestiche o da attività artigianali, commerciali e di servizi paragonabili ai rifiuti provenienti dalle economie domestiche per qualità e quantità.

²Rientrano pure nei RSU i residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.

Scarti vegetali

Art. 7 Sono scarti vegetali idonei alla raccolta i detriti compostabili provenienti dalla manutenzione e pulizia di giardini e orti, taglio siepi, potatura alberi e arbusti, come pure scarti di frutta e ortaggi da cucina crudi e privi di qualsivoglia condimento.

Rifiuti ingombranti

Art. 8 ¹Sono considerati ingombranti quei rifiuti provenienti dalle economie domestiche che per le loro dimensioni, peso e volume, richiedono un servizio speciale.

²Sono esclusi i materiali riciclabili oggetto di raccolta separata e le sostanze e i materiali di cui all'articolo seguente.

Capitolo III Servizi di raccolta

Raccolta dei rifiuti solidi urbani

Art. 9 ¹I rifiuti solidi urbani provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dagli esercizi pubblici e da tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale e sociale devono essere consegnati nei sacchetti di plastica ufficiali del Comune di Sorengo, acquistabili presso i rivenditori autorizzati.

²I sacchetti ufficiali dovranno essere saldamente chiusi all'estremità superiore con un laccio robusto e potranno essere depositati nei luoghi di raccolta nei giorni e nelle ore designati a questo scopo dal Municipio.

³I rifiuti depositi in modo non conforme alle modalità di consegna stabilite o che non rientrano nella categoria di rifiuti solidi urbani non saranno raccolti dagli addetti al servizio.

Luoghi di raccolta

Art. 10 ¹I rifiuti devono essere depositati negli appositi punti di raccolta secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Contenitori pubblici

Art. 11 ¹È data facoltà al Municipio di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.

²L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni causati da terzi.

³Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritte non pertinenti al servizio di raccolta.

Rifiuti ingombranti

Art. 12 ¹Il Municipio organizza almeno una volta al trimestre il servizio raccolta rifiuti ingombranti.

²I rifiuti ingombranti devono essere consegnati a cura e carico dei privati nei luoghi di raccolta e secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Municipio.

Scarti vegetali

Art. 13 ¹Gli scarti vegetali possono essere smaltiti mediante compostaggio individuale, depositati negli appositi contenitori o legati in fascina (legacci non metallici) e depositati nei luoghi di raccolta secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Municipio e comunicate alla popolazione.

²Gli scarti vegetali possono essere consegnati a cura e carico dei privati al di fuori delle date di raccolta stabilite dal Municipio presso l'apposito centro di compostaggio.

Raccolte differenziate

Art. 14 ¹Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti riciclabili quali ed esempio la carta, il vetro, i metalli, le pile, gli olii esausti, il PET, , gli indumenti usati ecc.

²Il Municipio informa la popolazione sull'ubicazione dei contenitori adatti a tale scopo.

³È assolutamente vietato eliminare questi rifiuti introducendoli negli imballaggi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico

Art. 15 ¹Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l'autorizzazione, è raccomandato l'uso dei bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili. L'organizzatore separa correttamente i rifiuti per tipologie.

²La condizione per l'uso di materiale compostabile o riciclabile è che i residui siano in seguito compostati a regola d'arte.

Sospensione del servizio

Art. 16 ¹I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore (es. nevicate, frane, ecc.) I turni e le raccolte non saranno necessariamente recuperati.

Capitolo IV Divieti

Divieti

Art. 17 Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) incenerire rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) mescolare tra loro o con altri rifiuti i detriti destinati a raccolte separate;
- f) compostare, come pure consegnare ai punti/centri di raccolta e/o di compostaggio neofite invasive quali ad esempio Ambrosia con foglie di artemisia, Erba grassa di Helms ed altre specie alloctone invasive vietate ai sensi dell'allegato 2 dell'ordinanza federale sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA).

Rifiuti non ammessi

Art. 18 ¹Sono tassativamente esclusi dalle raccolte comunali tutte le sostanze e i materiali non eliminabili normalmente e che necessitano di uno smaltimento speciale (in generale quelli non ammessi al centro regionale di smaltimento).

²Tra i materiali esclusi rientrano segnatamente: liquidi di ogni genere e residui liquidi, fangosi o oleosi; materiali fortemente imbevuti, materiali pastosi, caldi, esplosivi, infiammabili, aggressivi, pericolosi per la salute e per l'ambiente, come pure neve, materiali di demolizione, calcinacci, stallatico, carogne di animali e resti di macelleria, sostanze chimiche, veleni, batterie per autoveicoli, tubi al neon, medicinali, pneumatici, apparecchi o componenti elettrici ed elettronici.

³La consegna e lo smaltimento dei rifiuti esclusi dalle raccolte comunali devono avvenire a cura e carico degli interessati, presso i rispettivi centri autorizzati dal Cantone o i rivenditori autorizzati nel rispetto delle direttive vigenti in materia.

Capitolo V Finanziamento

Principio

Art. 19 ¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tasse base (art. 21) e tasse sul quantitativo (art. 22).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi al 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi tenuto conto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Stato.

Tassa base

Art. 20 ¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione.

²Essa è prelevata conformemente ai disposti dell'art. 18a LALPAmb entro i seguenti limiti (IVA inclusa):

- economie domestiche da Fr. 90.- a Fr. 120.-
- persone giuridiche da Fr. 250.- a Fr. 1'000.-

³In caso di trasferimento di domicilio o sede, la vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa è prelevata pro rata temporis.

Tassa sul quantitativo

Art. 21 ¹La tassa sul quantitativo è destinata al finanziamento dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani RSU ed è prelevata secondo i criteri stabiliti dall'art. 18b LALPAmb.

²Il Municipio ne definisce l'ammontare entro gli importi minimi e massimi stabiliti annualmente dal Consiglio di Stato secondo l'art. 18b cpv. 3 LALPAmb.

³L'incasso della tassa avviene, di regola, attraverso la vendita dei sacchi ufficiali secondo le modalità stabilite dal Municipio.

⁴Alle economie domestiche con a carico bambini fino al compimento del terzo anno di età e persone affette da particolari problemi sanitari in relazione ai quali si renda plausibile una forzata produzione straordinaria di RSU è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

⁵Per grandi produttori quali stabilimenti, istituti di cura, case per anziani, istituti di istruzione, industrie, ed in genere tutte le attività che producono una quantità tale di rifiuti da giustificare la raccolta puntuale è prelevata una tassa sul peso entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Stato e secondo le modalità definite dal Municipio.

Esigibilità

Art. 22 ¹Tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

²Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora pari a quello definito per le imposte ordinarie a partire dalla notifica della diffida di pagamento oltre alle spese procedurali.

Capitolo V
Norme finali

Attuazione e misure
d'esecuzione

Art. 23 ¹Il Municipio emana in via di ordinanza le norme di applicazione del presente regolamento come pure eventuali disposizioni particolari, in specie per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli organi del Comune.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Rimedi giuridici

Art. 24 ¹Le fatture ed i conteggi relativi alle tasse previste dal presente regolamento possono essere contestate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni.

²Contro le decisioni sui reclami, come pure ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contravvenzioni

Art. 25 ¹Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

²Il littering è punito con una multa da Fr. 100.- a Fr. 500.- conformemente ai disposti dell'art. 5 LOrP e 2 ROrP.

Entrata in vigore e
abrogazioni

Art. 26 ¹Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2019 previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²È abrogato il Regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 6 novembre 1989.

Approvato dal Consiglio comunale il

Approvato dalla Sezione degli enti locali il